

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
406/2015/R/IDR**

**METODO TARIFFARIO IDRICO PER IL SECONDO PERIODO
REGOLATORIO (MTI-2)**
Inquadramento generale e linee d'intervento

Documento per la consultazione

30 luglio 2015

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2), avviato con la deliberazione 6/2015/R/IDR del 15 gennaio 2015.

Il documento illustra gli orientamenti generali dell'Autorità per la definizione dell'impianto della nuova regolazione della tariffa del servizio idrico integrato, presentando alcune proposte tese a far evolvere l'approccio asimmetrico e innovativo - che, attraverso una regolazione per schemi, ha caratterizzato il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015 - tenendo conto del framework delle decisioni dell'Ente di governo dell'ambito (in primis, in tema di integrazione delle gestioni operanti sul relativo territorio e in ordine all'eventuale accesso a misure perequative di ristrutturazione gestionale e/o sostegno agli investimenti).

La presente consultazione verrà seguita da un secondo documento per la consultazione in cui saranno puntualmente descritti gli ulteriori aspetti tariffari in via di definizione, ivi compresi i criteri per l'esplicitazione dei costi ambientali e della risorsa, nonché l'individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento e dei parametri legati ai rischi della regolazione del settore idrico.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o tramite posta elettronica (MTI@autorita.energia.it) entro il **21 settembre 2015**.*

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
Direzione Sistemi Idrici
Unità regolazione Tariffaria dell'erogazione dei Servizi Idrici (TSI)
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02-65565.311/547
fax: 02-65565.222
sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

1	Introduzione	4
	Oggetto della consultazione.....	6
2	Quadro di riferimento	8
	Risultanze e criticità emerse nel primo periodo regolatorio	8
	Obiettivi dell'intervento dell'Autorità per il secondo periodo regolatorio	10
	Ambito di applicazione dell'intervento.....	11
3	Decisioni dell'Ente di governo dell'ambito e regolazione tariffaria applicabile	12
	Integrazione delle gestioni	15
	Ricorso a misure di perequazione.....	17
	Regolazione tariffaria applicabile	18
4	Evoluzione della regolazione asimmetrica e innovativa per il periodo 2016-2019	19
	Struttura del vincolo ai ricavi	19
	Moltiplicatore tariffario	21
	Matrice di schemi per il secondo periodo regolatorio.....	21

1 Introduzione

- 1.1 L'Autorità, con deliberazione 15 gennaio 2015, 6/2015/R/IDR, ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio, che, in un quadro di stabilità e certezza della regolazione, è finalizzato all'integrazione e all'aggiornamento del vigente sistema di regole.
- 1.2 Nel definire la regolazione tariffaria per gli anni 2014 e 2015, l'Autorità ha adottato, con la deliberazione 643/2013/R/IDR, una matrice di schemi regolatori al fine di individuare regole selettive più efficaci rispetto agli obiettivi selezionati dai soggetti competenti e alle priorità di intervento dai medesimi rilevate sul proprio territorio, intendendo altresì *“promuovere una progressiva convergenza ad una situazione sostanzialmente uniforme sul territorio nazionale, che sarà poi suscettibile di poter essere compiutamente disciplinata sulla base di un unico schema di regole”*.
- 1.3 La regolazione per schemi ha reso possibile una diffusa applicazione di regole tariffarie uniformi nel Paese, superando un preesistente quadro di opacità, con ricorso diffuso a soluzioni *ad hoc*; tuttavia, persistono realtà nelle quali le determinazioni d'ufficio, tese a penalizzare i soggetti che hanno trasmesso proposte tariffarie carenti, ovvero ad escludere dall'aggiornamento tariffario coloro i quali ricadessero in determinate casistiche, possono segnalare una criticità più profonda: l'incapacità o l'impossibilità di applicare la nuova regolazione in determinati contesti. Questo è il motivo per cui l'Autorità è orientata a presentare, nella quadro ricostruttivo dei propri interventi in materia, una ulteriore declinazione della regolazione applicabile.
- 1.4 Occorre rilevare che il settore idrico ha avviato, almeno in parte, apprezzabili processi di modifica a seguito dell'esercizio delle competenze all'Autorità nel settore, ma i fattori essenziali di cui appare necessario tener conto nell'impostazione di una nuova regolazione, sono rimasti sostanzialmente i medesimi: una *governance* settoriale complessa e, in certe aree del Paese, poco efficace; una platea di operatori del settore soggetta a riorganizzazione - per effetto dell'applicazione delle norme introdotte dal d.l. 133/2014 (c.d. Decreto Sblocca Italia) - con conseguente opportunità di razionalizzare il numero di gestioni (che risultano attualmente circa 2.500); un fabbisogno di investimenti molto elevato, soprattutto se comparato alla esiguità delle realizzazioni effettuate nel passato e alla tempestività richiesta dall'esigenza di superare almeno alcune criticità infrastrutturali.
- 1.5 Poter affrontare la complessità settoriale attraverso la definizione di un provvedimento definito sulla base di dati e informazioni *ex post* - risultanze del primo periodo - e rivolto a un intero periodo regolatorio, offre, nell'ambito delle

competenze attribuite all’Autorità, la possibilità di ampliare ed integrare l’impostazione originaria.

1.6 Il presente documento di consultazione, pertanto, illustra gli orientamenti generali dell’Autorità per la definizione dell’impianto della nuova regolazione tariffaria del servizio idrico integrato, in grado di tener conto della necessità di contemperare e ricondurre a sistema le seguenti principali finalità:

- rafforzare l’approccio asimmetrico e innovativo che, attraverso una *regolazione per schemi*, ha caratterizzato il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, nell’ambito del quale i soggetti competenti sono stati chiamati a determinare i rispettivi obiettivi generali e specifici e a programmare i relativi interventi, associando alle proprie decisioni, l’opportuno quadro di regole tariffarie;
- favorire, per quanto di competenza, la progressiva applicazione delle previsioni recate dal Decreto Sblocca Italia, che tra l’altro ha ridefinito, con riferimento ai casi in cui non si sia ancora provveduto, la disciplina per l’attivazione della *gestione unica* a livello di ambito territoriale ottimale;
- superare situazioni eccezionali di disequilibrio delle gestioni, le cui criticità non possano trovare piena soluzione nell’ambito della regolazione generalmente applicabile e per le quali sono in fase di definizione da parte dell’Autorità *misure urgenti e programmate di perequazione*¹, garantendo, da un lato, la sostenibilità dei corrispettivi applicati all’utenza e, dall’altro, le condizioni di efficienza per indurre l’equilibrio economico-finanziario degli operatori.

1.7 In sintesi, nel presente documento, che imposta il metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio (MTI-2), l’Autorità intende:

- confermare dell’impostazione generale che ha caratterizzato il Metodo Tariffario Idrico per il primo periodo regolatorio, con particolare riferimento a *i)* la responsabilizzazione e la coerenza delle decisioni assunte a livello decentrato, *ii)* la struttura del vincolo ai ricavi della gestione, *iii)* la presenza di un vincolo alla crescita annuale del moltiplicatore tariffario, *iv)* le misure di sostegno alla spesa per investimenti, al ricorrere di determinate casistiche, *v)* la valorizzazione di componenti di costo relative a immobilizzazioni di terzi o realizzate con contributi pubblici;
- introdurre alcuni elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di *i)* tener conto di un *framework* nazionale più articolato derivante dalla maggiore complessità delle scelte demandate a livello

¹ Le linee d’intervento dell’Autorità in materia di “Sistemi di perequazione nel servizio idrico integrato” sono state illustrate nel documento per la consultazione 230/2015/R/IDR.

decentrato (in ordine ai processi di aggregazione delle gestioni e alla eventuale richiesta di misure perequative volte all'equilibrio economico-finanziario delle stesse), per identificare la più appropriata regolazione applicabile; *ii*) incentivare, oltre agli investimenti, la sostenibilità dei corrispettivi tariffari all'utenza, la razionalizzazione delle gestioni e l'introduzione di miglioramenti qualitativi, introducendo - nell'ambito della matrice di schemi regolatori - un fattore di ripartizione tra gestore e consumatori (*sharing*) da applicare al limite di prezzo.

Oggetto della consultazione

- 1.8 Nell'ambito della presente consultazione, a partire dall'illustrazione delle risultanze emerse dall'analisi delle proposte tariffarie per il primo periodo regolatorio, nonché di alcuni connessi elementi di criticità (prevalentemente legati a differenziazioni nelle componenti di costo superiori alle attese), si descrivono - nel Capitolo 2 - gli obiettivi che l'Autorità intende perseguire con l'adozione del nuovo metodo tariffario idrico, con particolare riferimento alla finalità di favorire i processi di razionalizzazione della platea di operatori, promuoverne l'efficienza e il miglioramento delle prestazioni a favore degli utenti, sostenere il processo di convergenza verso una situazione uniforme sul territorio nazionale.
- 1.9 Nel Capitolo 3, si ritiene utile raccogliere osservazioni in merito alla possibilità di selezionare il sistema di regole tariffarie in esito al percorso seguito all'interno del *framework* delle decisioni dell'Ente di governo dell'ambito, il quale - tenendo in considerazione tutte le possibili conseguenze delle proprie decisioni - sarà chiamato a compiere delle scelte, *in primis*, in tema di integrazione delle gestioni operanti sul relativo territorio e in ordine all'eventuale accesso a misure perequative di ristrutturazione gestionale e/o sostegno agli investimenti. Le regole tariffarie applicabili che ne potranno derivare saranno prevalentemente riconducibili ai seguenti sistemi:
 - la *matrice di schemi regolatori* (nell'ambito della quale, ciascun soggetto competente seleziona lo schema più appropriato in ragione del proprio fabbisogno di investimenti in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti, nonché dei costi operativi necessari al raggiungimento dei relativi obiettivi specifici in materia di territorio e servizi gestiti e qualità dei servizi offerti²), ridefinita per il secondo periodo regolatorio anche tenendo conto delle risultanze e delle criticità emerse dall'analisi delle proposte tariffarie presentate all'Autorità per gli anni 2014 e 2015;

² Si rammenta, al riguardo, quanto anticipato nel documento per la consultazione 665/2014/R/IDR in materia di “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico”, nel quale è stato prospettato che “la previsione di un miglioramento degli aspetti riconducibili alla qualità contrattuale, rispetto a quanto già in essere, può dar luogo - a seguito delle valutazioni formulate dal soggetto competente - alla richiesta di oneri aggiuntivi (...), ovvero alla programmazione di investimenti più elevati (...), con conseguente riflesso nel computo del vincolo ai ricavi del gestore”.

- le *condizioni specifiche di regolazione* dettate dall’Autorità in sede di eventuale accoglimento delle istanze di accesso a misure di perequazione per circostanze eccezionali: tali condizioni³ verranno puntualmente declinate, tramite specifiche deliberazioni, per le singole fattispecie e avranno una durata limitata, al termine della quale troveranno applicazione le regole rinvenibili nella matrice di schemi di cui al precedente alinea;
- lo *schema regolatorio virtuale*, che tiene conto della necessità di adottare, solo in presenza di una nuova gestione unica d’ambito, specifiche assunzioni nella valorizzazione delle relative componenti di costo, nei casi in cui l’Ente di governo dell’ambito stia procedendo all’integrazione di gestioni prevalentemente interessate (nel primo periodo regolatorio) da determinazioni tariffarie d’ufficio per carenza dei dati, degli atti o delle informazioni necessarie.

- 1.10 Nel Capitolo 4, infine, viene illustrata l’evoluzione della regolazione asimmetrica e innovativa caratterizzata, per gli anni 2014 e 2015, dalla matrice di schemi regolatori. In particolare - confermando la medesima formalizzazione del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e prospettando prime ipotesi di aggiustamento della struttura del moltiplicatore tariffario - si evidenziano gli elementi di novità nell’ambito della matrice di schemi, prevalentemente riconducibili all’introduzione di un fattore di *sharing* da applicare al limite di prezzo, tenendo conto di condizionalità riferite alla componente dei costi operativi.
- 1.11 Si rinvia ad un successivo documento per la consultazione la descrizione puntuale degli aspetti tariffari in via di definizione, ivi compresi i criteri per l’esplicitazione dei costi ambientali e della risorsa (anche beneficiando delle disposizioni che verranno introdotte in materia di *unbundling* del comparto idrico⁴), nonché l’individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento e dei parametri legati ai fattori di ripartizione dei rischi nell’ambito della regolazione del settore idrico.
- 1.12 Appare opportuno specificare che le proposte di regolazione tariffaria in trattazione sono da considerarsi integrate anche dagli orientamenti espressi dall’Autorità nell’ambito di altri procedimenti, in particolare per quanto concerne:

³ Dette condizioni - come esplicitato nel documento per la consultazione 274/2015/R/IDR, recante “Criteri per la predisposizione di una o più convenzioni tipo per la gestione del servizio idrico integrato” - vengono puntualmente definite nell’ambito delle specifiche deliberazioni dell’Autorità, per poi essere recepite, a pena di inefficacia, nelle convenzioni di gestione, anche nell’ambito dell’“*addendum allo schema base di convenzione volto a disciplinare i processi di risanamento, garantendo la continuità del servizio erogato all’utenza e assicurando la sostenibilità finanziaria della gestione*”.

⁴ Cfr. documento per la consultazione 379/2015/R/IDR recante “Separazione contabile del servizio idrico integrato”.

- i corrispettivi tariffari applicati all'utenza, con riferimento ai quali l'Autorità ha avviato attività per la definizione dei criteri e delle modalità applicative dell'articolazione tariffaria, concludendo il già avviato processo di semplificazione e razionalizzazione della struttura dei corrispettivi⁵, e consentendo di fornire alcuni segnali di efficienza in termini di conservazione della risorsa e dell'ambiente⁶, nonché indicazioni uniformi sul piano della sostenibilità sociale ed economica;
- il valore residuo delle immobilizzazioni al momento della scadenza dell'affidamento del servizio⁷.

2 Quadro di riferimento

Risultanze e criticità emerse nel primo periodo regolatorio

- 2.1 Le risultanze dell'analisi degli specifici schemi regolatori⁸ ad oggi approvati, sembrano confermare i presupposti che hanno orientato l'Autorità nell'adozione della nuova regolazione idrica. Emerge, in particolare, la rilevante esigenza di investimenti rispetto allo *stock* di infrastrutture realizzato in passato e incluso nel *Regulatory Asset Base* del settore: la maggioranza (75 su 127) degli schemi regolatori approvati è riconducibile a situazioni in cui il rapporto tra la spesa per investimenti prevista nel quadriennio 2014-2017 rispetto alla relativa RAB (RAB_{MTT}), risulta superiore allo 0,5.
- 2.2 Nella recente Relazione Annuale al Parlamento sullo “*Stato dei Servizi*”, è stato sottolineato come “*gli investimenti quantificati (al netto dei contributi pubblici) - in particolare per gli anni 2014 e 2015 - (...) evidenzino una crescita rispetto agli investimenti consuntivati (...) per il biennio 2012-2013. Nel complesso, con riferimento a circa 2/3 della popolazione nazionale, la spesa per investimenti in infrastrutture idriche passa da 961 milioni di euro nel 2012 a 1,49 miliardi di euro nel 2015, con un incremento complessivo del 55% tra le due annualità considerate*”⁹. L'analisi delle componenti di costo e dei dati raccolti dall'Autorità può permettere di approfondire ulteriormente alcuni elementi

⁵ Cfr. deliberazione 8/2015/R/IDR recante “Avvio di procedimento per la definizione dei criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi idrici”.

⁶ Cfr. documenti per la consultazione 299/2014/R/IDR e 620/2014/R/IDR , recanti “Definizione delle tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati in pubblica fognatura”.

⁷ L'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in ordine alle modalità di riconoscimento dei costi relativi al subentro nell'ambito del richiamato documento per la consultazione 274/2015/R/IDR.

⁸ Ogni specifico schema regolatorio è composto, ai sensi dell'articolo 4 della deliberazione 643/2013/R/IDR, dal programma degli interventi (PdI), dal piano economico-finanziario (PEF) - con esplicitazione del vincolo ai ricavi (VRG) e del moltiplicatore tariffario ϑ - e dalla convenzione di gestione.

⁹ Il citato aumento degli investimenti è peraltro avvenuto a fronte di incrementi tariffari annuali (pari in media al +4,12% per l'anno 2014 e al +4,54% per il 2015) che sono stati inferiori ai valori *target* individuati dall'Autorità.

critici.

- 2.3 In particolare, si evidenziano costi delle immobilizzazioni (*Capex*) – che incidono in media per il 21% sul vincolo ai ricavi del gestore (*VRG*) – caratterizzati da rilevanti differenze spiegabili per area geografica, con valori estremamente ridotti per il Sud e le Isole (con un peso, rispettivamente, del 14% e del 7% sul *VRG*), a dimostrazione di una valorizzazione delle immobilizzazioni esistenti estremamente limitata.
- 2.4 La limitata incidenza dei costi delle immobilizzazioni appare riconducibile ad una sottostima del valore della RAB del settore (RAB_{MTT}). Infatti, i valori delle infrastrutture esistenti dichiarati all'anno 2013 risultano sottostimati rispetto alla loro reale consistenza, soprattutto se messi in relazione con la lunghezza delle reti di acquedotto e fognatura e con il numero degli impianti di depurazione che gli operatori dichiarano di gestire. Considerando i parametri rilevati in altri settori di pubblica utilità regolati dall'Autorità, quali distribuzione di energia elettrica o di gas naturale, il rapporto tra il costo unitario per km di rete riconosciuto nella RAB totale di settore e quello relativo alla costruzione a nuovo di un km di rete, risulta generalmente attorno ad un valore di 0,4; una valutazione analoga riferita al servizio idrico integrato, comprendente sia la RAB dei gestori, sia quella dichiarata dai cosiddetti proprietari, porta a quantificare un valore inferiore allo 0,1, con differenze significative tra aree del Paese.
- 2.5 Una simile situazione di deficit infrastrutturale può derivare da molteplici cause: oltre a valori ridotti che sono stati originati da ritardi nell'esecuzione o da rinvii nella programmazione degli interventi, anche a causa della mancanza delle necessarie coperture finanziarie, nonché dalla carenza di informazioni e atti necessari a dimostrarne la consistenza.
- 2.6 Una analisi dell'incidenza tariffaria della componente $FoNI$ – introdotta al fine di promuovere la realizzazione di investimenti in quelle realtà che, stratificando le realizzazioni effettuate sulla base di contributi pubblici, evidenziano l'esigenza di mantenere o ammodernare una sistema di infrastrutture più oneroso di quanto riconosciuto dalla tariffa – sembra supportare l'osservazione esposta in precedenza. Considerando solo le parti del $FoNI$ che si riferiscono alle immobilizzazioni già realizzate (AMM_{FoNI} e $\Delta CUIT_{FoNI}$) emerge che la loro incidenza tariffaria risulta inferiore, in modo significativo, nell'area del Sud e delle Isole, ovvero proprio dove appare maggiormente necessaria l'individuazione di modalità per garantire investimenti in uno scenario di finanza pubblica che supera le tradizionali forme di contribuzione a fondo perduto.
- 2.7 Un approfondimento *Cross Section* per l'anno 2014, su un panel di 105 gestori del servizio idrico integrato, con una popolazione servita complessiva di oltre 32 milioni di abitanti, ha permesso di analizzare ulteriormente alcuni elementi utili alla spiegazione delle dinamiche tariffarie. Nei contesti gestionali considerati, distribuiti nelle tre macro aree del Paese (Nord, Centro e Sud-Isole) si evidenziano differenziazioni, talvolta superiori alle attese, con riferimento a:

- i costi operativi (*Opex*) - che rappresentano la voce più significativa del *VRG*, con un'incidenza media del 74% (valore compreso tra il 44% e il 96%) - mostrando un divario consistente tra i relativi valori minimi e valori massimi, sia se rapportati ai volumi erogati, sia in termini pro capite (differenze peraltro che, diversamente dai *Capex*, non sono riconducibili all'area geografica). In particolare:
 - il valore medio unitario degli *Opex*, pari a 1,49 euro/mc, risulta compreso tra un minimo 0,52 euro/mc e un massimo 2,72 euro/mc;
 - analogamente appare molto diversificato il valore degli *Opex per abitante servito*, con un valore medio di 109 €/abitante compreso tra 50 euro/abitante e 200 euro/abitante;
- la composizione degli *Opex*, evidenziando una forte variabilità del peso degli *Opex_{al}* sul totale (con valori che vanno dal 13% al 62%) e dell'incidenza degli *Opex_{end}* sul totale (con valori compresi tra un minimo del 38% e un massimo dell'87%);
- l'incidenza del Costo del personale sugli *Opex*, in media pari al 25%, con valori che vanno da un minimo del 4% ad un massimo del 47%, e che, qualora si consideri il costo unitario per addetto, evidenzia un intervallo compreso tra un minimo di 30.000 euro/anno e un massimo di poco superiore a 60.000 euro/anno;
- l'incidenza del Costo dell'energia elettrica (*CO_{EE}*) sugli *Opex*, mostrando valori che registrano un minimo del 3% e un massimo del 36%, a fronte di un dato medio del 17%.

2.8 Si ritiene utile precisare che le risultanze descritte sono state elaborate espungendo i cosiddetti *outlier*, ovvero quelle osservazioni che presentavano valori anomali e quindi tali da richiedere ulteriori verifiche. Tuttavia, in sintesi, sembrano emergere due elementi significativi: *i*) una ridotta valorizzazione della RAB rispetto alle possibili esigenze di investimento e *ii*) una estrema eterogeneità nei valori dei costi operativi, che appare solo parzialmente spiegabile attraverso le specificità geomorfologiche dei territori serviti o con riferimento ai modelli gestionali adottati.

Obiettivi dell'intervento dell'Autorità per il secondo periodo regolatorio

2.9 Nel definire il metodo tariffario del servizio idrico integrato per il nuovo periodo regolatorio, l'Autorità intende perseguire, tra gli altri, gli obiettivi di seguito enucleati.

Promozione dell'efficienza

2.10 Le risultanze riportate nel precedente paragrafo - confermando la presenza di situazioni gestionali estremamente eterogenee tra le diverse aree del Paese, con

rilevanti effetti in termini di sostenibilità economica e sociale delle tariffe - suggeriscono la necessità di introdurre misure specifiche sulle componenti relative ai costi operativi, prevedendo il rafforzamento di quelle tese a promuovere l'efficienza nella produzione dei servizi.

Razionalizzazione delle gestioni

- 2.11 Nella definizione delle nuove regole tariffarie, l'Autorità si propone di favorire - per quanto di competenza - la razionalizzare della platea di operatori, sostenendo i processi di aggregazione tra gli stessi per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di prestazione agli utenti.

Sostegno agli investimenti e garanzia dell'equilibrio economico-finanziario

- 2.12 L'Autorità intende rafforzare l'approccio selettivo per obiettivi ed interventi richiesto alle Amministrazione competenti e, al contempo - in considerazione della rilevante entità della spesa per investimenti necessaria a superare le carenze infrastrutturali e a mantenere in efficienza la rete - accrescere l'efficacia nel ricorso al sistema dei finanziamenti, nonché le misure di controllo in ordine alla realizzazione degli interventi programmati.
- 2.13 In tale quadro, l'Autorità intende assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente delle gestioni, adottando strumenti regolatori finalizzati al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario nei diversi contesti territoriali.

Convergenza tra le diverse aree del Paese

- 2.14 L'Autorità si propone di perseguire una progressiva convergenza che conduca le diverse realtà gestionali ad una situazione progressivamente uniforme sul territorio nazionale, che sarà poi suscettibile di poter essere compiutamente disciplinata sulla base di un unico schema di regole, in cui le misure regolatorie adottate siano essenzialmente tese a mantenere in sicurezza il patrimonio infrastrutturale esistente.

Spunti per la consultazione

- Q1.** *Si ritengono esaustive, seppure nella loro schematicità, le considerazioni riportate in ordine agli obiettivi dell'azione regolatoria, anche alla luce delle rappresentate criticità riscontrate con riferimento al primo periodo di regolazione? Motivare la risposta.*

Ambito di applicazione dell'intervento

- 2.15 L'ambito di applicazione della nuova metodologia tariffaria deve necessariamente essere definito anche alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali.
- 2.16 Con riferimento all'“*ambito di applicazione verticale*” (ossia ai soggetti per i quali la nuova metodologia tariffaria trova applicazione), occorre in primo luogo

ribadire il principio - introdotto con il MTT¹⁰ e il MTI per gli anni 2012-2015 e confermato dal Giudice amministrativo (*ex multis* Tar Lombardia, sez. II, 15 maggio 2015 n. 1274) - secondo cui i poteri di regolazione tariffaria dell'Autorità riguardano il servizio idrico integrato (SII) ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali; da tale principio deriva che sono soggetti alla regolazione tariffaria dell'Autorità anche:

- i soggetti che a qualunque titolo esercitano un qualsiasi segmento del SII, nelle more dell'integrazione dei servizi;
- i grossisti che esercitano i servizi di captazione, adduzione e fornitura di acqua all'ingrosso.

2.17 Per quanto concerne l'“*ambito di applicazione orizzontale*” (ossia l'applicazione della nuova metodologia tariffaria sul territorio nazionale), si segnala che è intenzione dell'Autorità, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 142 del 2015 relativa alla Valle d'Aosta, inoltrare al Consiglio di Stato una richiesta di parere volta a confermare l'applicabilità della regolazione tariffaria nazionale anche nelle altre Regioni a statuto speciale (Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna), fermo restando il peculiare assetto che caratterizza le Province autonome di Trento e di Bolzano e la citata Regione autonoma Valle d'Aosta, territori nei quali dovranno peraltro trovare comunque applicazione le “*direttrici della metodologia tariffaria statale*” (Corte cost. cit.).

3 Decisioni dell'Ente di governo dell'ambito e regolazione tariffaria applicabile

3.1 In coerenza con quanto disposto dalle più recenti previsioni di legge¹¹ - e con le relative tempistiche e procedure - il soggetto competente alla predisposizione tariffaria - per qualsiasi soggetto gestore presente in ciascun territorio - è unicamente l'Ente di governo dell'ambito competente per il relativo ambito territoriale ottimale, al quale, ai sensi di quanto previsto art. 7 del d.l. 133/2014, “*è trasferito l'esercizio delle competenze spettanti [agli enti locali] in materia di gestione delle risorse idriche*”. L'Autorità, nei casi in cui le infrastrutture gestite non siano funzionalmente attribuibili alla filiera del servizio idrico integrato di un singolo ambito territoriale - quali, a titolo esemplificativo, i sistemi di adduzione regionale o interregionale - è orientata a valutare, in via eccezionale e

¹⁰ Cfr. deliberazione 585/2012/R/IDR recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013”.

¹¹ Cfr. la ricostruzione delle novità normative introdotte dal d.l. 133/2014 (Decreto Sblocca Italia) e dalla legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), esaustivamente illustrata dall'Autorità nell'ambito del documento per la consultazione 274/2015/R/IDR e della pertinente sezione della Relazione Annuale sullo *Stato dei servizi* e sull'*Attività svolta* presentata al Parlamento in data 24 giugno 2015.

ferme restando le pertinenti previsioni della legislazione regionale competente per ciascun territorio, l'ammissibilità di proposte tariffarie formulate d'intesa tra gli Enti di governo dell'ambito interessati.

- 3.2 Infatti, l'art. 3-bis del d.l. 138/11, al comma 1-bis - come, da ultimo, modificato dalla legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) - prevede espressamente che “*Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (...), di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti (...) cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente*”.
- 3.3 Sulla base di quanto emerso nel corso del primo periodo regolatorio e in considerazioni degli ulteriori elementi acquisiti, l'Autorità è pertanto orientata a confermare la propria impostazione nella regolazione del servizio idrico integrato, basata sulla definizione di un metodo tariffario di matrice nazionale omogenea, declinato selettivamente per tenere conto delle condizioni riscontrate a livello locale e delle decisioni assunte dai soggetti competenti, con la partecipazione dei gestori.
- 3.4 Alla luce delle considerazioni che precedono, al fine di addivenire al sistema di regole che presiedono al calcolo tariffario per il secondo periodo regolatorio, nel presente capitolo si intende fornire una descrizione del *framework* delle decisioni di ciascun soggetto competente alla predisposizione tariffaria, le cui scelte saranno in primo luogo riconducibili a due dimensioni:
 - a) *integrazione delle gestioni* operanti sul relativo territorio, atteso che il Decreto Sblocca Italia ha disciplinato la procedura da seguire per garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione, prevedendo, per quanto di interesse in questa sede:
 - l'obbligo, per gli Enti d'Ambito che non avessero già provveduto, di adottare il Piano d'Ambito, scegliere la forma di gestione e disporre l'affidamento al gestore unico d'ambito entro il 30 settembre 2015;
 - il subentro del gestore unico del servizio idrico integrato agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale;
 - la cessazione *ex lege* delle gestioni diverse dall'affidatario unico del servizio idrico integrato per l'ambito, con la sola eccezione delle c.d. gestioni salvaguardate, che proseguono ad esercire il servizio fino alla scadenza naturale del contratto di servizio;
 - b) richiesta di accesso alle *misure perequative* di ristrutturazione gestionale e/o sostegno agli investimenti che l'Autorità ha iniziato a definire per il superamento delle situazioni di disequilibrio delle gestioni, che potrebbero


emergere anche a seguito della progressiva applicazione di quanto previsto dal decreto Sblocca Italia.

- 3.5 Le singole fasi che compongono l'*albero decisionale* dell'Ente di governo dell'ambito - rappresentato in Figura 1 - verranno più in dettaglio analizzate nei paragrafi che seguono.
- 3.6 Si ritiene utile precisare che l'illustrazione che segue, oltre a consentire di identificare le caratteristiche principali delle situazioni per l'identificazione della regolazione applicabile, costituisce anche una linea guida per l'Ente di governo dell'ambito, che, in sede di predisposizione delle Relazioni illustrative della pertinente predisposizione tariffaria, è tenuto a descrivere e motivare le decisioni adottate, anche relativamente alle previsioni che verranno definite nella disciplina della convenzione tipo per i rapporti tra ente affidante e soggetto gestore.

Spunti per la consultazione

- Q2.** *Si condivide l'orientamento di prevedere che il soggetto competente alla predisposizione tariffaria – nel caso di infrastrutture non direttamente attribuibili a singoli ambiti territoriali ottimali – sia diverso dagli Enti di governo dell'ambito interessati? Motivare la risposta.*

Figura 1 – Albero decisionale dell’Ente di governo dell’ambito



Integrazione delle gestioni

3.7 Con riferimento all’eventuale necessità di integrare le gestioni operanti sul relativo territorio - in osservanza di quanto previsto dal Decreto Sblocca Italia - l’Ente di governo dell’ambito potrà:

1. non procedere all’integrazione, in quanto:
 - risulta aver già provveduto all’affidamento del servizio idrico integrato ad un unico gestore d’ambito;
 - sul proprio territorio sono presenti gestioni salvaguardate, che proseguono ad esercire il servizio fino alla prevista scadenza naturale del contratto di servizio;

2. *procedere all'integrazione* della pluralità di gestioni presenti nell'ATO al fine di addivenire ad una gestione unica d'ambito, intraprendendo uno dei due percorsi alternativi tracciati - nell'*albero decisionale* - in modo da tener conto della tipologia di determinazione tariffaria assunta, nel primo periodo regolatorio, per le gestioni in questione:

- a) si integrano solo gestioni per le quali era stato proposto uno specifico schema regolatorio per gli anni 2014 e 2015: si tratta, pertanto, di operatori con riferimento ai quali si dispone di un corredo informativo (di atti e dati) completo;
- b) l'integrazione coinvolge sia gestioni per le quali erano stati proposti schemi regolatori (per il biennio 2014-2015) sia operatori interessati da determinazioni d'ufficio (con decurtazione del 10% dei corrispettivi applicati all'utenza, ovvero esclusione dall'aggiornamento tariffario).

Al riguardo occorre evidenziare le criticità connesse alle determinazioni tariffarie d'ufficio (che hanno avuto luogo essenzialmente in contesti caratterizzati da rilevanti carenze di atti, dati e informazioni), ossia: *i*) difficoltà nell'applicare il medesimo limite di prezzo a situazioni che potrebbero essere molto eterogenee (in quanto, per gli operatori assoggettati a determinazioni d'ufficio, la tariffa delle annualità relative al primo periodo regolatorio sono state bloccate o ridotte per effetto delle penalizzazioni applicate); *ii*) carenza di elementi informativi sui costi di esercizio e di investimento, sulle grandezze tecniche, sulle utenze servite, che, qualora venisse confermata, potrebbe suggerire la necessità di adottare specifiche assunzioni in fase di elaborazione delle componenti di costo relative alla nuova gestione unica d'ambito (cui corrisponderebbe uno schema regolatorio "virtuale").

Ai fini dell'individuazione del sistema di regole applicabili per il nuovo periodo regolatorio, appare, pertanto, necessario definire un parametro che consenta di tenere conto dell'incidenza (in termini di popolazione servita) che - all'interno della nuova gestione d'ambito - assumono gli operatori in precedenza interessati da determinazioni d'ufficio.

Spunti per la consultazione

Q3. *Si condividono i percorsi tracciati - e le variabili considerate - nell'albero decisionale dell'Ente di governo dell'ambito con riferimento all'eventuale integrazione tra gestioni? Motivare la risposta.*

Ricorso a misure di perequazione

- 3.8 Oltre alle azioni da assumere in ordine al processo di aggregazione delle gestioni e alla conseguente verifica delle condizioni di salvaguardia degli operatori esistenti, l'Ente di governo dell'ambito è chiamato a valutare - in casi eccezionali e una volta accertata la presenza di condizioni di disequilibrio delle gestioni in questione (che non possano trovare piena soluzione nell'ambito della regolazione generalmente applicabile) - la possibilità di formulare all'Autorità l'istanza per l'accesso a misure di perequazione. Al riguardo, il medesimo Ente dovrà verificare al contempo la sussistenza delle relative condizioni di ammissibilità, su cui l'Autorità ha già pubblicato i suoi primi orientamenti, annunciando che saranno definite entro l'anno (per approfondire gli orientamenti assunti al riguardo dall'Autorità, si rimanda al già citato documento per la consultazione 230/2015/R/IDR, in tema di "Sistemi di perequazione nel servizio idrico integrato"¹²).
- 3.9 All'interno del *framework* delle decisioni dell'Ente di governo dell'ambito occorre, dunque, considerare anche le seguenti opzioni di scelta dell'Ente medesimo:
1. *non* richiedere l'ammissione alla *perequazione*;
 2. formulare *istanza* per l'*accesso a misure perequative*, che sarà oggetto di specifica istruttoria da parte dell'Autorità. L'intervento di perequazione in questione verrà concesso - a garanzia della continuità dell'erogazione del servizio, della tutela delle fasce più deboli, del buon funzionamento delle infrastrutture idriche, preservando l'ambiente - solo in esito alla positiva conclusione delle verifiche compiute dall'Autorità medesima. In esito all'accettazione, si applicheranno condizioni specifiche di regolazione.

Spunti per la consultazione

Q4. *Si condividono i percorsi tracciati nell'albero decisionale dell'Ente di governo dell'ambito con riferimento all'eventuale accesso alle misure di perequazione? Motivare la risposta.*

¹² A titolo esemplificativo, si rammentano le principali finalità per il perseguimento delle quali l'Autorità è orientata a concedere misure perequative a favore di gestioni in condizioni di accertato disequilibrio economico-finanziario:

- tutelare gli utenti (introdurre fasce di consumi agevolati; assicurare la fornitura alle utenze non disalimentabili);
- portare a compimento il processo di aggregazione delle gestioni (superare le difficoltà economiche in cui può venire a trovarsi il nuovo gestore unico d'ambito, sostenere il processo di convergenza tariffaria verso un'unica articolazione tariffaria d'ambito);
- superare criticità legate a elevati consumi di energia elettrica;
- favorire l'ammodernamento delle infrastrutture idriche, adeguando le medesime agli standard europei.

Regolazione tariffaria applicabile

3.10 In considerazione dei percorsi tracciati nel *framework* delle decisioni dell'Ente di governo dell'ambito, l'Autorità intende prevedere che le regole tariffarie applicabili per il nuovo periodo regolatorio saranno prevalentemente riconducibili ai seguenti sistemi:

- la *matrice di schemi regolatori*, come ridefinita, per il secondo periodo regolatorio, nei termini illustrati nel successivo capitolo. Si giunge alla regolazione per schemi regolatori in tutti i percorsi definiti *nell'albero delle decisioni* in cui l'Ente di governo dell'ambito - qualora in possesso di tutti i dati necessari alla valorizzazione delle componenti di costo - non richieda perequazione, ovvero nei casi in cui la medesima non venga concessa dall'Autorità;
- le *condizioni specifiche di regolazione* - destinate ad avere riflessi sulla valorizzazione delle singole componenti del VRG (imponendo misure tese alla razionalizzazione dei costi di gestione) e sui corrispettivi applicati agli utenti (in particolare per la tutela delle utenze più deboli) - dettate dall'Autorità in sede di eventuale accoglimento - in casi eccezionali - delle istanze di accesso a misure di perequazione: tali condizioni¹³ verranno puntualmente declinate, tramite specifiche deliberazioni, per le singole fattispecie e avranno una durata limitata e predefinita, al termine della quale troveranno applicazione le regole rinvenibili nella matrice di schemi di cui al precedente alinea;
- lo *schema regolatorio virtuale*, che trova applicazione nei casi in cui l'Ente di governo dell'ambito, in fase di aggregazione di gestioni prevalentemente interessate (nel primo periodo regolatorio) da determinazioni tariffarie d'ufficio non richieda - ovvero non venga ammesso - al sistema di perequazione. Lo schema regolatorio virtuale si caratterizza per i medesimi criteri della matrice di schemi regolatori, ma tiene conto della necessità di adottare specifiche assunzioni nella valorizzazione delle componenti di costo relative alla nuova gestione unica d'ambito.

3.11 Si ritiene utile precisare che, con riferimento alla *durata* del periodo regolatorio, la regolazione applicabile, secondo la casistica precedentemente illustrata, si differenzia in maniera significativa: *i*) quadriennale per la matrice di schemi, *ii*) dipendente dalle condizioni riscontrate nei singoli casi per la perequazione, *iii*) limitata al tempo strettamente necessario a rendere disponibili le informazioni per la corretta valorizzazione delle principali componenti di costo.

¹³ Cfr. documento per la consultazione 230/2015/R/IDR cit.

Spunti per la consultazione

- Q5.** *Si condivide l'impostazione generale proposta in ordine alla regolazione tariffaria applicabile? Motivare la risposta.*
- Q6.** *Si condivide la proposta di durata quadriennale per il secondo periodo regolatorio, nell'ambito della matrice di schemi? Motivare la risposta.*

4 Evoluzione della regolazione asimmetrica e innovativa per il periodo 2016-2019

- 4.1 Sulla base di quanto illustrato precedentemente, l'Autorità è orientata a prevedere la conferma, nel secondo periodo di regolazione tariffaria, dell'impostazione fondata su di una *matrice di schemi regolatori*, quale metodo ordinario (cui ricondurre successivamente anche i casi disciplinati con *condizioni specifiche di regolazione*, ovvero con lo schema *regolatorio virtuale*). Si riportano di seguito i primi orientamenti dell'Autorità riguardo le principali modifiche che si intendono introdurre per il periodo 2016-2019.
- 4.2 Si precisa che, con riferimento ai casi nei quali sia consentito l'accesso alla perequazione o siano comunque indisponibili i dati necessari alla valorizzazione delle componenti tariffarie, l'Autorità intende procedere, in una fase successiva, alla illustrazione dei necessari approfondimenti e alla pubblicazione di ulteriori orientamenti, fermo restando che per entrambe le fattispecie si prevede la definizione di una tempistica limitata e predefinita, al termine della quale deve essere applicata la matrice di schemi.

Struttura del vincolo ai ricavi

- 4.3 L'Autorità è orientata a confermare la struttura generale del vincolo ai ricavi vigente, adottando la seguente definizione del valore di VRG^a , in ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$:

$$VRG^a = Capex^a + FoNI^a + Opex^a + ERC^a + Rc_{TOT}^a$$

dove:

- la componente $Capex^a$ rappresenta i costi delle immobilizzazioni;
- la componente $FoNI^a$, a sostegno degli obiettivi specifici e degli interventi che ne conseguono;
- $Opex^a$ è la componente a copertura dei costi operativi;
- ERC^a è la componente a copertura dei costi ambientali e della risorsa;

- Rc_{TOR}^a è la componente a conguaglio relativa al vincolo ai ricavi del gestore dell'anno $(a - 2)$.
- 4.4 L'illustrazione puntuale delle formule e del valore dei singoli parametri da considerare nel computo di ciascuna componente di costo sarà oggetto di una successiva consultazione, mentre si sintetizzano di seguito alcune considerazioni di carattere generale.
- 4.5 Con riferimento alle componenti di costo $Capex^a$ e $FoNI^a$, le cui regole di calcolo dipendono dallo *Schema* individuato, l'Autorità è orientata a confermare l'attuale impostazione, risultata soddisfacente rispetto all'obiettivo di promozione della spesa per investimenti. Riguardo alla tipologia di misure infrastrutturali previste, l'Autorità è orientata a valutare specificamente - in una logica *output based* - i benefici che alcuni tipi di investimenti possono avere in termini di contenimento dei costi complessivi.
- 4.6 Per quanto concerne la componente $Opex^a$, si ritiene utile osservare che, alla luce dell'arco temporale considerato nel secondo periodo regolatorio, ipotizzato di durata quadriennale, l'Autorità è orientata a superare la distinzione generale, attualmente in uso, tra i costi operativi endogeni ($Opex_{end}^a$) e i costi operativi aggiornabili ($Opex_{al}^a$).
- 4.7 Riguardo alla componente ERC^a , l'Autorità, considerata la durata del periodo regolatorio, intende valutare le modalità più efficaci per ampliare la tipologia di misure adottate da ricomprendere nell'*Environmental and Resource Cost*, tenendo conto anche dell'obiettivo di semplificare gli adempimenti amministrativi richiesti.
- 4.8 Con riferimento poi alla voce Rc_{TOR}^a , si ritiene utile precisare, in questa sede, che gli addendi attualmente considerati nella pertinente sommatoria saranno rivisti anche sulla base delle definizioni adottate con riferimento alle componenti $Opex^a$ e ERC^a .

Spunti per la consultazione

- Q7.** *Si condivide l'orientamento di confermare il Vincolo ai ricavi attualmente adottato, nella sua struttura generale? Motivare la risposta.*
- Q8.** *Si condividono le considerazioni generali formulate con riferimento alle singole componenti di costo? Motivare la risposta.*
- Q9.** *In particolare, si condivide la proposta di superare la distinzione tra costi operativi endogeni ($Opex_{end}^a$) e costi operativi aggiornabili ($Opex_{al}^a$)?*

Moltiplicatore tariffario

- 4.9 In linea con l'impostazione adottata con il MTT e con il MTI, l'Autorità intende confermare, anche per il MTI-2, la previsione di un moltiplicatore tariffario da applicare alle quote fisse e variabili dell'articolazione dei corrispettivi tariffari all'utente, adottate da ciascuna gestione. Il moltiplicatore si ottiene rapportando il VRG^a , eventualmente rettificato per tener conto di margini o di ricavi connessi ad altre attività idriche, ai ricavi (eventualmente rettificati) effettivamente conseguiti in un determinato anno base.
- 4.10 L'Autorità intende aggiornare l'anno base nel calcolo del moltiplicatore tariffario prevedendo l'adeguamento del denominatore rispetto all'anno di avvio del nuovo periodo regolatorio, ovvero considerando il prodotto scalare tra i corrispettivi applicati all'anno 2015 e le variabili di scala relative all'anno 2014.
- 4.11 Riguardo alla formula per il calcolo del moltiplicatore, attualmente in vigore¹⁴, sono state segnalate criticità soprattutto nei casi in cui le altre attività idriche riportino margini negativi (costi specifici delle attività superiori ai ricavi specifici), ritenendo eccessivamente penalizzante il disincentivo adottato dall'Autorità. Alla luce di una maggiore disponibilità di dati al riguardo, si intendono valutare possibili adeguamenti della formula che considerino tali criticità.

Spunti per la consultazione

- Q10.** *Si condivide l'orientamento di aggiornare l'anno base nel calcolo del moltiplicatore tariffario?*
- Q11.** *Quali ulteriori elementi si ritiene utile suggerire ai fini della più efficace formulazione del moltiplicatore tariffario? Motivare la risposta.*

Matrice di schemi per il secondo periodo regolatorio

- 4.12 L'identificazione delle regole di calcolo applicabili per la quantificazione delle singole componenti di costo riconosciute nel VRG^a , avviene in base all'individuazione del pertinente schema regolatorio, considerate le condizioni di contesto rilevate e gli obiettivi specifici definiti dall'Ente di governo di ambito, con la partecipazione del gestore.

¹⁴ L'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR, per gli anni $a = \{2014, 2015\}$, prevede che:

- $$g^a = \frac{VRG^a + \%b * (R_b^{a-2} - C_b^{a-2})}{\sum_u \text{tarif}_u^{2012} \cdot (vscal_u^{a-2})^T + R_b^{a-2}}, \text{ se: } R_b^{(a-2)} > C_b^{(a-2)}$$
- $$g^a = \frac{VRG^a}{\sum_u \text{tarif}_u^{2012} \cdot (vscal_u^{a-2})^T}, \text{ se: } R_b^{(a-2)} \leq C_b^{(a-2)}$$

dove u rappresenta ciascuna tipologia di utente.

- 4.13 Per il secondo periodo regolatorio, l’Autorità è orientata a estendere e integrare la matrice di schemi regolatori attualmente vigente, riportata nella Figura 2, al fine di tenere conto di alcuni fattori aggiuntivi.

Figura 2 – Matrice di schemi regolatori di cui all’articolo 12 dell’Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR

		NESSUNA VARIAZIONE DI OBIETTIVI O ATTIVITÀ DEL GESTORE	PRESENZA DI VARIAZIONI NEGLI OBIETTIVI O NELLE ATTIVITÀ DEL GESTORE
INVESTIMENTI	$\frac{\sum_{2014}^{2017} IP_t^{exp}}{RAB_{MTT}} \leq \omega$	<p>QUADRANTE I</p> <p>Limite di prezzo¹⁵: $\frac{g^a}{g^{a-1}} \leq (1 + rpi + K)$</p>	<p>QUADRANTE II</p> <p>Limite di prezzo: $\frac{g^a}{g^{a-1}} \leq (1 + rpi + K)$</p>
	$\frac{\sum_{2014}^{2017} IP_t^{exp}}{RAB_{MTT}} > \omega$	<p>QUADRANTE III</p> <p>Limite di prezzo¹⁶: $\frac{g^a}{g^{a-1}} \leq [1 + rpi + (1 + \gamma) * K]$</p>	<p>QUADRANTE IV</p> <p>Limite di prezzo: $\frac{g^a}{g^{a-1}} \leq [1 + rpi + (1 + \gamma) * K]$</p>

- 4.14 Con riferimento alla spesa prevista per investimenti, l’Autorità è orientata a confermare l’attuale impostazione, prevedendo la necessità di aggiornare i valori del denominatore e, eventualmente, quelli della variabile ω . Saranno identificate anche le modalità di controllo dei valori effettivamente investiti nelle annualità 2014 e 2015, rispetto a quelli annunciati nei programmi degli interventi e inseriti nei rispettivi PEF, oltre al confronto tra le previsioni di investimento comunicate per le annualità 2016 e 2017 nell’ambito del MTI, rispetto a quelle che saranno dettagliate nel pertinente Programma degli Interventi elaborato ai fini della predisposizione tariffaria per il secondo periodo regolatorio.
- 4.15 La principale modifica che l’Autorità è orientata a introdurre nel secondo periodo regolatorio - nelle more dell’individuazione di idonee frontiere di efficienza o di specifici parametri di performance da completarsi anche a seguito dell’implementazione delle direttive per separazione contabile dei gestori in via di definizione¹⁷ - riguarda le colonne della matrice, ovvero le condizionalità riferite alla componente *Opex*. In particolare, si ritiene necessario tener conto di due fattori ulteriori nell’individuazione del pertinente schema regolatorio: il

¹⁵ Il comma 9.3 dell’Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR prevede, nei *Quadranti I e II*, un limite al moltiplicatore tariffario del 6,5% (in considerazione del fatto che: $rpi=1,5\%$ e $K=5\%$).

¹⁶ Il comma 9.3 dell’Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR prevede, nei *Quadranti III e IV*, un limite al moltiplicatore tariffario del 9,0% (in considerazione del fatto che: $rpi=1,5\%$, $K=5\%$ e $\gamma = 0,5$).

¹⁷ Cfr. documento per la consultazione 379/2015/R/IDR cit.

valore pro capite della componente *Opex*, ai fini della determinazione della soglia massima di incremento ammissibile per ogni singola annualità considerata; la presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività assegnate al gestore, per tener conto dei processi di integrazione eventualmente in corso.

4.16 In particolare, si prevede l'adozione di una matrice di schemi che, attraverso le prime due colonne, permetta l'individuazione di un appropriato fattore di *sharing*, indicato con *X*, da applicarsi sul limite alla variazione annuale del moltiplicatore tariffario. L'obiettivo è di collegare il massimo incremento annuale ammissibile con l'entità della spesa per costi operativi registrata in un determinato anno base (2014) in relazione alla popolazione servita, con le conseguenze di seguito riportate:

- più elevata è la spesa attualmente riconducibile al singolo abitante, minore sarà l'incremento percentuale ammissibile (*incentivo alla sostenibilità delle tariffe all'utenza*);
- più alto è il numero di abitanti serviti, più contenuto risulterà l'indicatore "*Opex pro capite*" (*incentivo alle aggregazioni*).

4.17 Ad avviso dell'Autorità, la scelta del parametro "*Opex per abitante*", eventualmente combinato con parametri che tengano conto di fattori di densità o di complessità o estensione della infrastruttura gestita, appare decisamente preferibile a quella relativa a parametri di costo rapportati ai volumi erogati, dato che il contenimento dei consumi idrici rappresenta un asse rilevante nell'ambito della policy di *Water Conservation*.

4.18 In sintesi, considerando anche - nei casi in cui gli enti competenti non rinviengano la necessità di nuovi obiettivi specifici - l'entità dei costi operativi per abitante servito $\left(\frac{Opex^{2014}}{pop}\right)$ rispetto al valore degli *Opex pro capite medi*

(*OPM*) - valore stimato, a livello nazionale, con riferimento all'anno 2014, sulla base dei dati comunicati all'Autorità in sede di predisposizione tariffaria - si giunge ad individuare sei tipi di *Schemi* nella matrice (Figura 3), cui sono associati fattori di *sharing* differenziati e comunque non negativi:

- fattore di *sharing* X_A per gli *Schemi I* e *IV*, in cui non si hanno nuovi obiettivi specifici e $\frac{Opex^{2014}}{pop} > OPM$;
- fattore di *sharing* X_B (con $X_B < X_A$) per gli *Schemi II* e *V* in cui non si hanno nuovi obiettivi specifici e $\frac{Opex^{2014}}{pop} \leq OPM$;
- fattore di *sharing* X_C (con $X_C < X_B < X_A$) per gli *Schemi III* e *VI*, in cui si hanno nuovi obiettivi specifici connessi ai processi di aggregazione

richiesti dal Decreto Sblocca Italia, ovvero ai miglioramenti nella qualità dei servizi erogati. In sede di prima applicazione, si propone di assumere: $X_C=0$.

- 4.19 Ne deriva una soglia massima ammissibile alla variazione annuale del moltiplicatore tariffario $\left(\frac{g^a}{g^{a-1}}\right)^{18}$ differenziata per ciascuno *Schema* della matrice: detta soglia risulterà, dunque, più elevata per le realtà gestionali caratterizzate da una maggiore necessità di investimenti rispetto alla relativa RAB (*incentivo agli investimenti*) e dalla presenza di costi operativi per abitante al di sotto del dato medio nazionale (*incentivo alla sostenibilità delle tariffe all'utenza*), ovvero da processi di integrazione gestionale o di miglioramento della qualità in atto (*incentivo alla razionalizzazione degli operatori e al miglioramento della qualità del servizio offerto*). Si precisa che in una successiva consultazione saranno formulati gli orientamenti dell'Autorità per la quantificazione degli ulteriori parametri K , rpi e γ .

Figura 3 – Matrice di schemi per il secondo periodo regolatorio

		NESSUNA VARIAZIONE DI OBIETTIVI O ATTIVITÀ DEL GESTORE		PRESENZA DI VARIAZIONI NEGLI OBIETTIVI O NELLE ATTIVITÀ DEL GESTORE: - INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO - MIGLIORAMENTI QUALITÀ
		NESSUNA VARIAZIONE DI OBIETTIVI O ATTIVITÀ DEL GESTORE		
		$\frac{Opex^{2014}}{pop} > OPM$	$\frac{Opex^{2014}}{pop} \leq OPM$	
INVESTIMENTI	$\frac{\sum IP_t^{exp}}{RAB_{MTI}} \leq \omega$	<p>SCHEMA I</p> <p>Limite di prezzo: $\frac{g^a}{g^{a-1}} \leq (1 + rpi + K - X_A)$</p>	<p>SCHEMA II</p> <p>Limite di prezzo: $\frac{g^a}{g^{a-1}} \leq (1 + rpi + K - X_B)$</p>	<p>SCHEMA III</p> <p>Limite di prezzo: $\frac{g^a}{g^{a-1}} \leq (1 + rpi + K - X_C)$</p>
	$\frac{\sum IP_t^{exp}}{RAB_{MTI}} > \omega$	<p>SCHEMA IV</p> <p>Limite di prezzo: $\frac{g^a}{g^{a-1}} \leq [1 + rpi + (1 + \gamma) * K - X_A]$</p>	<p>SCHEMA V</p> <p>Limite di prezzo: $\frac{g^a}{g^{a-1}} \leq [1 + rpi + (1 + \gamma) * K - X_B]$</p>	<p>SCHEMA VI</p> <p>Limite di prezzo: $\frac{g^a}{g^{a-1}} \leq [1 + rpi + (1 + \gamma) * K - X_C]$</p>

¹⁸ Tenuto conto del prospettato orientamento di aggiornare l'anno base per il calcolo del g , con riferimento al primo anno del nuovo periodo regolatorio ($a = 2016$) il limite di prezzo si applica non al rapporto del relativo moltiplicatore tariffario rispetto a quello dell'anno precedente, ma al valore del moltiplicatore medesimo. Dunque, per l'anno 2016 si pone $g^{a-1} = 1$.

- 4.20 L’Autorità ritiene che la presenza di un numero elevato di gestioni interessate da consistenti modifiche nel perimetro dell’attività svolta (ad esempio, in attuazione delle nuove previsioni per la gestione unica d’ambito recate dal Decreto Sblocca Italia), ovvero interessate dalla previsione di nuovi obiettivi specifici (anche in applicazione della disciplina sulla qualità contrattuale del servizio in fase di definizione), sia in linea con l’adozione di misure tese al mantenimento dell’efficacia della regolazione per schemi. In caso contrario, sarebbe molto elevata la probabilità di ritrovarsi con una netta prevalenza di proposte tariffarie ricadenti negli *Schemi III e VI*.
- 4.21 Pertanto, al fine di preservare l’efficacia della regolazione proposta, si ipotizzano in particolare, tra le ipotesi che si potrebbero presentare, due soluzioni alternative:
- a) definizione di modalità applicative degli schemi descritti nell’ambito della matrice secondo criteri di selettività, che, sulla base delle informazioni e dei dati (in ordine ai costi di esercizio e di investimento) già trasmessi nei diversi contesti regolati, permettano la possibilità di applicare lo schema più appropriato anche alla sola parte di gestione risultante dal processo di riorganizzazione; in tal caso, risulterebbe possibile l’applicazione simultanea di più schemi alla medesima gestione;
 - b) definizione di formule puntuali per il computo delle specifiche componenti di costo riconosciute che, sempre sulla base delle informazioni già disponibili nelle diverse realtà gestionali interessate da processi di aggregazione, permettano di adeguare la regola applicabile all’entità della riorganizzazione o della aggregazione effettuata; in tal caso, si applicherebbe un unico schema ad ogni singola gestione, evitando tuttavia distorsioni legate a modifiche di perimetro dettate unicamente dalla volontà di selezionare la regola di riconoscimento di costo preferita a livello decentrato.
- 4.22 In una successiva consultazione, si procederà alla descrizione analitica delle modalità di calcolo delle componenti di costo ammissibili, nonché del pertinente fattore di *sharing*.

Spunti per la consultazione

- Q12.** *Si condivide l'adozione del parametro OPM quale elemento discriminante nell'applicazione del fattore di sharing? Quali ulteriori elementi potrebbero essere significativi? Motivare la risposta.*
- Q13.** *Si condivide l'orientamento dell'Autorità di introdurre un fattore di sharing X_C pari a 0 negli Schemi III e VI, in cui si hanno nuovi obiettivi specifici connessi ai processi di aggregazione richiesti dal Decreto Sblocca Italia, ovvero ai miglioramenti nella qualità dei servizi erogati? Motivare la risposta.*
- Q14.** *Quali ulteriori elementi si ritiene utile considerare nella costruzione della citata matrice al fine di perseguire gli obiettivi di sostegno agli investimenti, incentivo alla sostenibilità delle tariffe all'utenza, nonché di incentivo alla razionalizzazione degli operatori e al miglioramento della qualità del servizio offerto?*
- Q15.** *Si condivide la necessità di modificare le modalità applicative della matrice di schemi regolatori, per tenere conto delle situazioni rilevate nel primo periodo regolatorio? Quali ulteriori soluzioni si ritengono utilizzabili a tal fine? Motivare la risposta.*